

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE LEGALE: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F13 - 80143 NAPOLI
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA G. PORZIO, CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F8 - 80143 NAPOLI
FAX +39 081 7783821 – E-MAIL: damiano.giu@cr.campania.it
E-MAIL: gare.contratti@cr.campania.it
INDIRIZZO INTERNET (URL) WWW.CONSIGLIO.REGIONE.CAMPANIA.IT

ALLEGATO D)

POLIZZA FURTO

Gara d'appalto per l'affidamento dei

SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
(2021/2024)

CODICE C.I.G.: 8860388F78

POLIZZA**FURTO**

CONTRAENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Centro Direzionale Isola F/13
80143 NAPOLI
Codice Fiscale 80051460634
Denominato "Consiglio"

DURATA

Triennale

FRAZIONAMENTO PREMIO

Annuale

SOMMA ASSICURATA

€ 100.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi;
- Archivi (documenti e registri): assicurazione delle sole spese;
- Mezzi di chiusura e protezione dei locali;
- Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Consiglio o dall'assicurato;
- Oggetti d'arte;
- Primo rischio assoluto;
- Raccolte e collezioni;
- Pagamento del premio al perfezionamento.

PREMIO ANNUO

€ 5.500,00

CAPITALI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Presso le Sedi del Consiglio ubicate nel Centro Direzionale di Napoli alle isole F/8, e F/13, assicurarsi a Primo Rischio assoluto:

Macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e quant'altro serve per l'espletamento dell'attività, per **€ 100.000,00**.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

- **ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **ASSICURAZIONE:** contratto di assicurazione.
- **CONTRAENTE:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
- **CONTRATTO/POLIZZA:** documento che prova l'assicurazione
- **INDENNIZZO/RISARCIMENTO:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **PREMIO:** somma dovuta dal Consiglio alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
- **RISCHIO:** probabilità che si verifichi il sinistro.
- **SINISTRO:** verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **SOCIETÀ:** Impresa Assicuratrice.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO IN PARTICOLARE

1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a. violandone le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso;
 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lett. a.1.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

1.2. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Consiglio o dalla Società. Spetta in particolare al Consiglio compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Consiglio deve:

- a. darne avviso alla Società entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b. fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'**art. 1915 c.c.** Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c. sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Consiglio deve altresì:

- d.* tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e.* dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- f.* presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro, quale la certificazione di chiusura istruttoria.

1.4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Consiglio che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

1.5. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a.* direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Consiglio o persona da lui designata;
- b.* fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Consiglio con apposito atto unico, se richiesto da una delle Parti.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi: Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

1.6. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a.* indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b.* verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c.* verificare se il Consiglio ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 1.3.;
- d.* verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e.* procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto 1.5., lett. *b.*, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare), uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere *d.* ed *e.* sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente

l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

1.7. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate – col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro- senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

1.8. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose eventualmente assicurate nella forma a "Primo rischio relativo", si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile.

Su richiesta del Consiglio e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originali; il Consiglio corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

1.9. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

1.10. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro **30 giorni** salvo che:

- il Consiglio non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- alla Società sia stato notificato un atto di opposizione o un atto di cessione;
- il Consiglio non abbia prodotto la documentazione relativa al sinistro richiesta dalla Società ai sensi del precedente punto 1.3.

1.12. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Consiglio deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Consiglio rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Consiglio ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. Il Consiglio ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare.

1.13. MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI

Ogni accesso ai fabbricati assicurati, ovvero ai singoli uffici, è protetto da serramenti in legno, plastica rigida, ferro, alluminio preverniciato, vetro e vetrocamera, normalmente chiusi a chiave durante le ore di chiusura degli uffici. Esiste all'interno sorveglianza dei locali, effettuata da personale dedicato, durante tutto il periodo di chiusura degli uffici.

1.14. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI AI LOCALI ED AGLI INFISSI

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.10. delle norme che regolano l'assicurazione furto, fino alla concorrenza di **€ 10.000,00**.

1.15. ARCHIVI (DOCUMENTI E REGISTRI) – ASSICURAZIONE DELLE SOLE SPESE

In caso di sinistro la Società indennizzerà soltanto il costo del materiale e quello della mano d'opera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri e documenti sottratti che si dovessero ricostruire e che venisse realmente effettuato per la ricostruzione dell'archivio, escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.

1.16. OGGETTI D'ARTE

Qualora l'assicurazione riguardi oggetti d'arte, si conviene che:

- a. il valore dichiarato (per ciascun oggetto o complessivamente per tutti gli oggetti) non impegna la Società poiché essa in caso di sinistro non sarà tenuta ad indennizzare che il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
- b. Viene poi espressamente convenuto che in nessun caso la Società dovrà pagare indennizzo maggiore ad **€ 50.000,00** per ciascun oggetto d'arte assicurato (quadro, statua od oggetto artistico, tappeto, ceramica, eccetera), qualunque sia il valore risultante dalla perizia.

- c. Nel caso che le opere assicurate subiscano guasti in occasione di furto o tentativo di furto, ad integrazione delle norme di assicurazione si precisa che la Società indennizzerà la sola spesa occorrente per il loro restauro con il massimo per ciascuna opera del **10%** del valore dell'opera risultante dalla perizia.

1.17. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.10 delle norme che regolano l'assicurazione furto. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dal punto 1.3, lett. c., delle norme che regolano l'assicurazione furto, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

1.18. RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione assicurata venga asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La Società inoltre non pagherà per un solo pezzo e per una sola serie più dei rispettivi importi indicati nella parte dattiloscritta di polizza alla rispettiva partita.

1.19. PAGAMENTO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO

A parziale deroga del punto 3.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il periodo di tempo concesso all'assicurato per il pagamento del premio di perfezionamento viene prolungato di 30 giorni.

1.20. GARANZIA RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2. ESTENSIONI O ESCLUSIONI DI GARANZIA

A. ESTENSIONI

2.1. FURTO COMMESSO FUORI DELLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DAL CONSIGLIO O DALL'ASSICURATO

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dal punto 1.1. delle norme stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Consiglio o dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

B. ESCLUSIONI

2.2. ESCLUSIONI IN GENERALE

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Consiglio provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Consiglio provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d. indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- e. avvenuti a partire dalle ore 24,00 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Per gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere, denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Consiglio relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli **artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.**

3.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Consiglio non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

3.3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

3.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Consiglio deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'**art. 1898 c.c.**

3.5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla

comunicazione del Consiglio ai sensi dell'**art. 1897 c.c.** e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.6. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali sono a carico del Consiglio.

3.7. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4. FRANCHIGIE

Non sono previste franchigie.

INDICE

POLIZZA	2
CAPITALI ASSICURATI A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	3
DEFINIZIONI	4
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO IN PARTICOLARE	5
1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	5
1.2. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	5
1.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	5
1.4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	6
1.5. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	6
1.6. MANDATO DEI PERITI	6
1.7. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	7
1.8. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO	7
1.9. ASSICURAZIONE PARZIALE	7
1.10. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	7
1.11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	7
1.12. RECUPERO DELLE COSE RUBATE	8
1.13. MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI	8
1.14. GUASTI CAGIONATI DAI LADRI AI LOCALI ED AGLI INFISSI	8
1.15. ARCHIVI (DOCUMENTI E REGISTRI) – ASSICURAZIONE DELLE SOLE SPESE	8
1.16. OGGETTI D'ARTE	8
1.17. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	9
1.18. RACCOLTE E COLLEZIONI	9
1.19. PAGAMENTO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO	9
1.20. GARANZIA RAPINA	9
2. ESTENSIONI O ESCLUSIONI DI GARANZIA	9
A. ESTENSIONI	9
2.1. FURTO COMMESO FUORI DELLE ORE DI LAVORO DA PERSONE DIPENDENTI DAL CONSIGLIO O DALL'ASSICURATO	9
B. ESCLUSIONI	10
2.2. ESCLUSIONI IN GENERALE	10
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	10
3.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	10
3.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	10
3.3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	10
3.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	10
3.5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO	10
3.6. ONERI FISCALI	11
3.7. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	11
4. FRANCHIGIE	11